

Original-Vertrag: Fundort ???

Kopiert aus Vanni ALFANI, TOSCANA – Organizzazione Postale dal 1700 al 1851, S. 160 - 167

Bemerkung: der Vertrag wurde anscheinend eingescannt und durch ein OCR - Programm gejagt. Eine gründliche Korrektur wurde offensichtlich vergessen. Die große Anzahl von Abkürzungen ist unüblich und befremdet!

Paolo Vollmeier hat im DASV diese Austria-Stempel empirisch untersucht und die Ergebnisse in PgA Nr. 18 (1971) veröffentlicht (aber bitte soldi durch crazie ersetzen!)

## ***Articoli addizionali alla Convenzione Postale conchiusa tra la Toscana e l'Austria né 4 7bre 1822***

***8 aprile 1839***

Le variazioni introdotte nelle Comunicazioni postali dalla Monarchia Austriaca copo la Convvenz. e stipulata colla Toscana né 4 7bre 1822, e quella avvenuta nelle comunicaz.i della Toscana dopo l'epoca sopraccennata, in seguito dei trattati postali stabiliti coll'Estero da ciascuno dei due Stati, avendo resi necessari degli essenziali cambiamenti nella Convvenz.e sud.ta, i rispettivi Governi Austriaco e Toscano nella veduta di vieppiù stringere le amichevoli relazioni che hanno sinora mantenute, e col desiderio di procurare ai rispettivi sudditi, e segnatamente al Ceto mercantile dei più estesi vantaggi, hanno convenuto di sottoporre ad una scrupolosa revisione il sud.to Trattato, e di portare in quello le modificaz.i atte a porlo in armonia cogli attuali bisogni.

A tale effetto il Governo Austriaco ha delegato ed espressami inviato a Firenze il S.or Antonio Turneretscher I. e R. Consigliere di Reggenza e della Suprema Aulica Amministratz.e delle Poste in Vienna, ed il Governo Toscano dal canto suo ha autorizzato il Sig. Gius.e Pistoij Soprintend.te G.le delle Poste Granducali, Cav.re dell'Ord.e del Merito sotto il titolo di S.Giuseppe, di quello religioso e militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, di quello sacro angelico Costantiniano di S. Giorgio di Parma, e di quello del merito civile di Sassonia, i quali dopo avere riconosciuto scambievolmente la regolarità delle loro credenziali, e dopo fattone il cambio hanno stabilito di reciproco accordo gli articoli seguenti da riguardarsi come addizionali alla Convvenz.e dei 4 7bre 1822., con la riserva della Superiore approvaz.e e ratifica.

### **Art.1.**

Tenuta ferma senza alcuna variaz.e la triplice settimanale comunicale di posta che per la spedizione di lettere ed altri oggetti già sussiste tra Mantova e Firenze sulla Strada di Bologna, resta convenuto che verranno aumentate le comunicaz.i tra le poste Austriache e quelle Gran Ducali mediante due corsi settimanali di staffetta ordinaria, riservandosi le due amministrazioni postali di aumentare anche questi mezzi di comunicaz.e, quando lo trovassero di reciproca convenienza.

### **Art. 2.**

I corsi delle dette ordinarie staffette verranno attivati sulla strada di Bologna attualmente percorsa dai Corrieri, qualora il Governo di Sua Santità accordi il passaggio di tali staffette sul territorio Pontificio e permetta che i pieghi degli Uffici Imperiali e di Modena per Firenze e quelli di Firenze per Modena e per gli Uffici Imperiali passino per lo Stato Pontificio chiusi in valigie. Per ottenere l'assenso del transito sud.to alle accennate condizioni le due amministraz.i Postali Austriaca e Toscana avanzeranno simultaneam.te officj alla Soprintendenza delle Poste Pontificie in Roma, offrendo in reciprocità alla med.ma il trasporto gratuito pei rispettivi stati delle corrispondenze nascenti in Bologna ed influenti in quell'ufficio da altri luoghi degli Stati Pontifici, e di quelle destinate per la sud.ta città non tanto da distribuirsi in quel circondario, quanto da inoltrarsi dall'Ufficio di Bologna coi propri mezzi ad altri luoghi degli Stati della S.ta Sede, e di sopportare il pagamento totale delle spese occorrenti per le succitate staffette, quali spese, nel caso che i sopraindicati corsi vengano attivati sullo stradale di Bologna, saranno a perfetta metà tra le due amministrazioni, cioè a carico dell'Austriaca quelle delle staffette dirette da Mantova a Firenze, e della Toscana quelle delle staffette da Firenze a Mantova.

Ove, contro ogni aspettativa, il Governo Pontificio si opponesse al transito delle corrispondenze nel modo sopraespresso, le Amministraz.i sud.te convengono di procedere immediatamente all'attivaz.e dei necessari rilievi postali sulla strada da Pistola a Modena per Boscolungo, perché i due nuovi corsi di staffette vengano effettuati per quella parte nei giorni qui appresso fissati. In tal caso l'Amministraz.ne Toscana stabilirà a proprie spese i rilievi postali per il servizio sud.to nei luoghi denominati le Piastre S.Marcello Pianasinatico e Boscolungo, e di concerto con l'Amministraz.e Austriaca, senza però poter esser chiamata a contribuz.e di spesa, impiegherà gli opportuni uffici presso il Governo Ducale di Modena, per indurlo ad attivare le occorrenti stazioni postali sul tratto di strada dal confine Toscano a Modena.

Sempre nel caso di sopra previsto, che le ordinarie staffette dovessero percorrere lo Stradale da Modena a Pistola per l'Abetone, l'Amministraz.e Toscana avendo a carico l'impostaz.e degli indicati rilievi nel proprio stato non sopporterà altra spesa per le staffette che quella occorrente pella percorrenza fino al suo confine, e ciò tanto per le staffette di andata che per quelle di ritorno, per le prime, cioè la spesa da Firenze a Pievepelago, e per le seconde da Boscolungo a Firenze.

Le sud.te staffette dovranno partire da Firenze il lunedì e venerdì alle ore 5 p.e, e da Mantova nel mercoledì e venerdì alle ore 9 di sera.

*N.B.e Dietro consentita variaz.e, le partenze furono fissate al lunedì e mercoledì. E gli arrivi in Firenze al mercoledì e domenica.*

Si riservano però le due amministraz.i di cambiare, quando lo giudicassero di reciproca convenienza, i giorni e le ore delle sud.te partenze.

L'Amministraz.e Toscana per il caso che impreviste circostanze impedissero ai Corrieri ed alle Staffette ordinarie di percorrere lo Stradale di Bologna, si obbliga fin d'ora a disporre l'occorrente servizio postale sulla strada di Boscolungo, affinché le comunicazioni con Mantova vengano mantenute per questa via, obbligandosi dal canto suo l'Amministraz.e Austriaca per un simile caso di concertarsi col Governo Ducale di Modena circa all'attivaz.e delle necessarie Stazioni Postali in quello Stato, perché il sud.to servizio possa essere proseguito per questa parte

### **Art. 3.**

Le sopraspese di trasporto che occorressero tanto nel rispettivo stato, che nei territori Esteri saranno riguardate come un'addizione delle spese di spedz.e, e formeranno perciò rispettivam.te carico all'amministraz.e, che a tenore della pres.te convenz.ne deve sopportare queste ultime.

### **Art. 4.**

Le accennate corse di staffetta saranno destinate esclusivamente al trasporto delle corrispondenze epistolari. Ove per altro in seguito si riputasse di reciproca convenienza il cambiare le stesse corse di staffette in diligenze celeri, od in corrieri si per l'una parte che per l'altra, in questo caso si prenderanno di concerto tra le due amministraz.i le analoghe disposiz.i, perché si possa introdurre questo cambiamento.

### **Art. 5.**

Ogni spedizione di staffetta sarà accompagnata da una volando da Firenze a Mantova e viceversa: in questa si annoteranno dai singoli uffici e stazioni postali i mazzi lettere, e le ore di arrivo e partenza.

### **Art. 6.**

Rimane fermo il sistema in pratica relativamente alla spediz.e dei mazzi lettere sullo stradale di Bologna. Qualora avesse luogo l'attivaz.e dei corsi postali sulla via di Boscolungo le due amministraz. i si riservano ad indicare i propri uffici, coi quali potrebbero entrare in corrispondenza diretta tanto quelli di Firenze e Mantova, che gli altri intermedi.

### **Art. 7.**

Le lettere, stampe, giornali, opere periodiche, libri legati in rustico, mostre e campioni nascenti in

uno dei due Stati verranno rimessi reciprocamente all'altro senza veruno assegno, e ciò fino a tanto che non si verificasse il caso della soppres.e dell'affrancatura forzata previsto qui appresso all'Art. 12.

#### **Art. 8.**

Gli Art.li 13 e 14 della Convenzione Postale dei 4 7bre 1822 per ciò che concerne l'obbligo dell'amministraz.e Toscana di appoggiare alle Poste Austriache le lettere per diverse destinazioni, non tanto nascenti nel Granducato quanto dell'Estero transitanti per il med.mo vengono assogetati alle seguenti modificaz.ni

- a) l'Amministraz.e Toscana resta sciolta dall'obbligo che le incombeva di fronte all'Amm.e Austriaca di rimettere agli Uffizi Imperiali le lettere del Regno delle Due Sicilie, degli Stati Pontifici, e del Granducato dirette ai Cantoni Svizzeri di Ginevra Vallese e Vaud, per tutta la Francia, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Gibilterra, e Colonie, restando pienamente libera l'Amm. ne Gran Ducale d'incamminare tali lettere per quella via che più le conviene
- b) Resta pure in facoltà della prefata Amministraz.e granducale di spedire le corrispondenze per la Grecia e la Turchia Europea ed Asiatica col mezzo dei Battelli a vapore Francesi, qualora ciò sia espresso sull'indirizzo delle lettere, mentre in caso contrario dovranno rimettersi tali corrispondenze agli Uffici Imperiali.

#### **Arto 9.**

Essendo presumibilmente a tenore di quanto è stato stipulato col preced.te Art. 8., che l'Amministra- z.e delle Poste Toscane non spedirà più col mezzo degli Uffici Austriaci la corrispondenza per gli Stati Esteri ivi nominati, ed essendo per questo motivo cambiate le circostanze per riguardo alle quali fu presa la determinazione espressa nell'Art 13 del Trattato Postale dé 4. 7.bre 1822., si è convenuto che l'Amm.ne delle Poste del Gran Ducato di Toscana paghi a quella Austriaca, oltre gli assegni esteri addebitati agli Uffici Imperiali, il diritto di transito sopra le lettere procedenti dagli Stati Esteri ed in passaggio per gli Stati Austriaci a destinazione della Toscana a seconda delle diverse provenienze delle medesime, come appresso:

- 1°.- Per ogni trenta grammi di lettere provenienti in Trieste per la via di mare, Austr.che Lire una
- 2° - Per ogni trenta grammi di lettere della Svizzera trasportate per la via di Milano, A.L. una
- 3°- Per ogni trenta grammi di quelle della sud.ta provenienza trasportate per Bregenz, A.L. due
- 4°- Per ogni trenta grammi di quelle degli Stati della Confederaz.e Germanica trasportate per la via della Svizzera e per la Baviera, Austr. Lire due e Cent.mi 80
- 5.°- Per ogni trenta grammi di quelle della Sassonia, Prussica, ed altri Stati Esteri provenienti per la Via della Boemia e Moravia, Austr. Lire tre e C.mi 20
- 6.°- Per ogni trenta grammi di quelle della Polonia e della Russia Settentrionale trasportate per la via della Galizia, Austr.e Lire tre e C.mi 60
- 7.°- Per ogni trenta grammi di quelle della Russia Meridionale, Turchia, Moldavia, Vallachia, e della Servia, Aust. Lire quattro C.mi 20

Il diritto di transito Austriaco sui giornali e stampe spedite sotto fascia provenienti dai sud.ti luoghi a destinaz.e della Toscana resta stabilmente determinato in Centesimi cinque Austriaci per ogni foglio di stampa; e per quelle mostre e campioni ad un terzo di quello rispettivam.te stabilito per le lettere in proporz.e del peso.

#### **Art. 10.**

In vista del forte aggravio di spesa che risentirebbe l'Amministraz.e Toscana a causa dello stabilimento dei necessari cavalli di posta, attivandosi i corsi di staffette sullo Stradale di Boscolungo, qualora una tale attivaz.e abbia luogo, l'Amm.e Austriaca consente fin d'ora di fare a favore della Toscana sull'ammonatre dei sud.ti diritti di transito un ribasso del quindici per cento.

#### **Art. 11.**

Resta convenuto pure in reciprocità di quanto è stipulato con l'Art. 9., che qualora l'Austria trovi

conveniente di spedire per la via di Firenze a Roma le sue corrispondenze per gli Stati Pontifici ed oltre, come anche di ricevere per la sud.ta via le corrispondenze della Bassa Italia, pagherà all' Amministr. e Toscana, oltre gli assegni di cui queste ultime fossero gravate dall'Estero, Centesimi ottantasei Austriaci per ogni trenta grammi di tali lettere tanto andanti che venienti.

Per i giornali e stampe delle sud.te provenienze verrà pagato all'Amm. e Toscana dall'Austriaca il diritto di transito in centesimi cinque Austriaci per ogni foglio di stampa, e per le mostre e campioni un terzo di quello stabilito per le lettere in proporz. e del peso.

#### **Art. 12.**

Qualora le due amministrazioni trovassero di reciproca convenienza di sopprimere l'affrancatura forzata per le lettere nascenti nei propri stati, resta fin d'ora convenuto che previa la comunicaz. e delle rispettive tariffe e gli analoghi concerti potranno scambievolmente spedirsi tali lettere gravate delle tasse prescritte dalle tariffe in vigore nei due Stati.

#### **Art. 13.**

Bramando le due amministraz. i Postali Austriaca e Toscana per vieppiù agevolare le comunicaz. i fra i sudditi dei rispettivi Stati di procurare loro la facoltà di affrancare fino alla destinaz. e le lettere nascenti in uno Stato per l'altro, convengono di mandare ad effetto questo loro desiderio, subito che si saranno comunicate reciprocamente le tariffe che determinano le tasse che un'amministr. e dovrà percepire per interesse dell'altra, onde tenersene scambievolmente conto, come verrà stabilito.

#### **Art. 14.**

Desiderando l'Amm. e delle Poste Austriache di applicare all'istituz. e dei Corsi di Corriere che deve mantenere per proprio conto sulla via di Bologna il sistema introdotto nell'interno della Monarchia Austriaca per tali mezzi di comunicaz. e, secondo il qual sistema i diritti di porto pei passeggeri ed articoli devono andare a profitto della Cassa Postale, la quale ne sopporta pure le spese, l'Amm. ne Toscana aderendo alle premure fattele da quella Austriaca, con promessa di perfetta reciprocità per quando in seguito anch'essa trovasse conveniente di adottare lo stesso sistema, incaricherà l'Ufficio Gen.le di Firenze di prender nota dei passeggeri che vorranno servirsi dei mentovati corsi, ed anche d'incassare a norma della Tariffa Austriaca i diritti sud. ti di porto pei passeggeri ed articoli dovranno affluire nella Cassa Imperiale, non meno che di redigere un rendiconto mensile degli incassi stessi, per la qual redaz. e, come per la corrispondente manipolaz. e in generale, verranno somministrate le necessarie istruzioni e fornite le occorrenti stampe. Il numero dei passeggeri da accettarsi verrà regolato a seconda della capacità dei Legni, che saranno messi in corso.

#### **Art. 15.**

Le corse dei cavalli, le buonemani ai Postiglioni, e le mancie agli Stallieri ed agli Inservienti negli Ufficj Toscani verranno dalla Cassa Postale Austriaca pagate a norma dei regolamenti veglianti in Toscana pei viaggi che si eseguono dai Corrieri dell'Amm. ne granducale, restando rigorosamente proibito ai Postiglioni di chieder mancie ai viaggiatori.

#### **Art. 16.**

I legni a due posti verranno attaccati in Toscana come al pres. te da due cavalli alle poste di pianura, ed ove dal vigente Regolamento non sia accordato un cavallo di rinforzo. In quanto al numero dei cavalli da attaccarsi ai Legni a 4 posti, de l'Amm. ne Austriaca fosse per attivare saranno aperte delle trattative coi Postieri Toscani, e l'Amm. ne granducale interporrà le sue premure, affinché le sud. te trattative siano portate ad un equitativo compimento.

#### **Art. 17.**

I legni saranno accompagnati da un conduttore vestito del prescritto Uniforme, e munito di un parte, nel quale verranno notate le ore di partenza e di arrivo, i mazzi-lettere, i nomi dei passeggeri, il peso del carico, ed il numero dei cavalli, dai quali viene attaccato a ciascuna stazione il legno. Gli articoli per lo Stradale da Mantova a Firenze saranno descritti in polizze staccate di carico per

gli Uffici di Modena, Bologna, e Firenze, e nel ritorno in quelle per Bologna, Modena, e Mantova. Gli Uffici Postali ai quali saranno consegnati tali articoli ne accuseranno ricevuta sulle rispettive polizze e sul parte alle corrispondenti rubriche, mentre i Corrieri e Conducenti apporranno dal canto loro la propria firma sul registro degli Uffici per comprovare il ricevimento degli articoli da trasportarsi.

**Art. 18.**

Non potranno inviarsi per i sud. ti mezzi né gli animali vivi, né gli oggetti infiammabili per attrito pressione ed altrimenti senza darsi causa volontariamente, e neppure in generale tutti quelli che per la loro qualità possono danneggiare facilmente gli altri effetti, ed in specie la polvere da schioppo, gli acidi minerali, i preparati di cloro &c.

**Art. 19.**

Gli articoli, dei quali viene assunto il trasporto, dovranno a seconda del loro volume, peso, contenuto, e percorrenza, essere bene involti, sigillati, e muniti di un chiaro e preciso indirizzo con la dichiaraz. e del loro contenuto e valore. In quanto ai pacchi merci, dovranno essere questi inoltre accompagnati da una lettera di carico, e da una dichiarale aperta delle medesime.

**Art. 20.**

Gli articoli stessi da trasportarsi tra Firenze Bologna Modena e Mantova coi mezzi Imperiali si tasseranno per ora sulla base della tariffa attualmente in vigore. Si riserva però l'Amm. e Austriaca di applicare agli stessi trasporti quella tariffa che in seguito potesse essere attivata nell'interno della Monarchia per le spedizioni col mezzo delle diligenze. prezzi pel trasporto dei Passeggeri fra i sud. ti luoghi saranno stabiliti con apposita tariffa che verrà comunicata, e la quale potrà all'occorrenza essere variata.

**Art. 21.**

Non saranno ammesse in via di assegno sugli articoli sud. ti altre spese che quelle di porto dazio e consegna, le quali dovranno essere pareggiate dai rispettivi Uffici in pronto ordinario

**Art. 22.**

Gli articoli rifiutati dai destinatari, e quelli dei quali non potesse effettuarsi la consegna per causa di morte del destinatario senza eredi, verranno respinti col primo Corriere. Quelli poi che non venissero ritirati dalla posta entro due mesi dal giorno dell'avviso datone al destinatario verranno respinti all'Ufficio speditore, accennandosi sugli articoli stessi o nelle lettere di carico la causa del ritorno. diritto dovuto su questi rinvii viene stabilito come segue:

- a) Le tasse di porto, dazio &c inerenti alla sped. e al luogo del destino dovranno nell'atto del ritorno soddisfarsi dall'Ufficio mittente
- b) Il porto di ritorno sarà determinato nella metà soltanto della tassa ordinaria prescritta dalla Tariffa
- c) Vengono esentati dalla spesa di porto pel ritorno le scritture, gruppi, ed articoli di niun valore od al di sotto di 10 fiorini
- d) Finalmente nel caso che l'ammontare delle tasse di porto per la spedizione o pel ritorno di un articolo respinto assorbisse il suo valore, e che tale ammontare non si potesse conseguire dal mittente, si condonerà non solo il diritto di porto pel ritorno, ma parte od anche tutto quello di spedizione; il che per altro sarà di volta in volta determinato di reciproca intelligenza tra le rispettive amministraz. i Queste si interesseranno pure all'occorrenza per l'eliminaz. e di quelle spese di cui l'articolo sud. to fosse stato caricato dagli Uffici Postali Esteri o da privati Istituti di trasporto.

**Art. 23.**

Le corse dovute dall'Amministraz. e Toscana ai Maestri di Posta Austriaci, e quelle dovute dall'Anime Austriaca ai Mastri di Posta Toscani, saranno rispettivamente soddisfatte mese per mese dal-

la Soprintendenza G.le di Firenze e dall'Ispettorato delle Poste in Mantova in moneta corrente nello stato che deve eseguire il pagamento, e dò dietro la presentaz.e e revis.e dei relativi conti di credito.

#### **Art. 24.**

L'Ufficio G.le delle Poste Toscane rimetterà mensilmente all'Ispettorato delle Poste in Mantova nelle valute determinate dall'art. 23 della Convenz. Post.le dé 4 7.bre 1822 gl'incassi eseguiti per interesse dell'Amm.ne Austriaca risultanti dai relativi Rendiconti per porto di passeggeri e degli Articoli suddetti.

#### **Art. 25.**

Le due Amm.ni Austriaca e Toscana restano scambievolm.te garanti per gli articoli che una riceve dall'altra, ed assumono reciprocamente nei casi di perdita o danneggiamento degli oggetti stessi l'obbligo d'indennizzarsi secondo le discipline vigenti nei rispettivi Stati, restando responsabili dell'operato dei loro Impiegati, Corrieri, conduttori ed altre persone addette al servizio delle Poste. Questa responsabilità incomincia dal momento della consegna di detti articoli all'uno od all'altro Stabilimento Postale delle Parti contraenti, od ai loro impiegati per la Distribuz.e o per l'avanzamento ulteriore degli oggetti stessi senza che sia stata dallo Stabilimento che li riceve rimarcata alcuna irregolarità o lesione, e termina in quanto a quelli che sono indirizzati ai luoghi dei rispettivi Stati nell'avvio della consegna al destinatario senza che questo abbia fatto alcun rimarco, e nell'atto della consegna ad un Istituto Estero per riguardo a quelli destinati ad altri Stati. Per gli articoli di quest'ultima categoria le rispettive Amministrz.ni interporranno i loro buoni officj per il risarcimento che potesse computare in caso di mancanza o danneggiamento.

Qualora si richiedesse un' indennizzaz.e pel danneggiamento o per mancanza in un articolo che al momento della consegna dall'uno all'altro Istituto Postale non fosse stata rimarcata, ed ove potesse sospettarsi che tal danneggiamento o mancanza avesse avuto luogo sul territorio di altra parte, si dovrà proceded una rigorosa investlgaz.e per verificarne la derivaz.e, e qualora dalla relativa procedura risultasse l'obbligo dell'indennizzaz.e, dovrà questa concedersi dalla parte a cui spettasse. Nel caso poi che si avesse un fondato sospetto che il difetto rimarcato sopra un articolo derivasse da colpa o frode del mittente, le Parti contraenti impiegheranno tutti i mezzi per poter escludere la domanda di risarcimento.

Resta parimente convenuto che l'indennizzaz.e per la perdita o danneggiamento di un articolo dovrà soddisfarsi dall'amm.ne, a cui incombe, subito dopo riconosciuto legalmente l'obbligo dell'indennizzazione.

#### **Art. 26.**

È rigorosamente vietato ai Corrieri o Conduttori dell'una e dell'altra Amm.e nei viaggi tra Mantova e Firenze di ricevere e trasportare lettere od altri oggetti che non fossero loro consegnati dagli Uffici di Posta ai quali devono recapitare, e che non fossero regolarmente descritti nelle relative Polizze, tranne quelli contemplati dall'Art.9 della più volte citata Convenz.e Postale dé 4 7.bre 1822, ed i contravventori a questo divieto, ed in generale ai Regolamenti Postali e di Finanza saranno trattati a senso delle discipline vegliami nei rispettivi Stati, per il che sarà all'evenienza dato notizia alle Superiori Amm.ni dell'avvenuta contravvenzione, sottoponendo alle med.me i relat.vi atti.

#### **Art. 27.**

Colle basi e condiz.ni stipulate nei sud.ti articoli unitamente a quelle contenute nella Convenzione Postale dei 4. 7bre 1822, che vengono espressamente confermate in ciò che non sono variate ed abolite dal pres.te accordo, essendo regolate e fissate le relazioni che sussister devono tra le rispettive Amm.ni postali Austriaca e Toscana in modo da soddisfare alle vedute dei rispettivi Erarj, ed all'interesse dei Sudditi dei due Stati, resta la durata dell'Accordo sud.to, il quale dovrà principiare ed avere esecuz.e il 1. Agosto 1839 (NB) fissata per dieci anni consecutivi, venendo pure protratta fino alla scadenza di questo la durata della precitata Convenz.e dei 4. 7.bre 1822, e

spirato il termine che sopra cioè il 31 Luglio 1849 senza che da una delle due Parti contraenti siano stati disdetti sì l'uno che l'altra un anno prima, s'intenderanno validi per un altro anno, e così di anno in anno, finché non segua la disdetta di cui sopra.

Le ratifiche di questi articoli addizionali alla Convenz.e dei 4. 7.bre 1822 saranno cambiate entro sei settimane dal giorno qui sotto segnato, ed anche prima se fosse possibile, in Firenze.

Fatti in doppio originale a Firenze, e firmati da noi sottoscritti questo dì 8 Aprile 1839

### **Articolo Segreto**

L'Amministr. e GranDucale bramando di far cosa grata all'I, e R. Amm. e Austriaca, le rinnova in via di concessione, da non dover dar luogo a dedurne veruna conseguenza, la facoltà di spedire le corrispondenze mentovate nell'Art. 11 del presente Trattato in piego chiuso alla Soprintend. a G.le delle Poste Pontificie a Roma, come pure di riceverne egualmente in pacco chiuso dalla Soprintend. za med.ma, quali pieghi dovranno essere sopraccartati all'Ufficio G.le in Firenze, e ciò perché non possa addursi in esempio una simile concessione da altri Stati, per domandare il transito delle loro corrispondenze a traverso il Granducato in pacchi chiusi.

Dovranno detti pieghi spogliati della loro prima fascia essere pesati, e dovrà sul peso dei med. mi ed a norma della stipulaz.e contenuta nell'Art. 11 venir corrisposto all'Amm.ne Toscana il diritto di transito.

Il pres.te Art.lo segreto ed aggiunto agli Art.li Addizionali da noi firmati in questo giorno 8. Aprile 1839 avrà la med.ma durata e forza come se fosse inserito fra i mentov.ti art.li, verrà ratificato nella stessa maniera, e le ratifiche ne saranno date e cambiate mella med.ma forma e nel med.mo tempo che quella pei sud.ti Art.li Addizion.li alla Convenz.e dé 4 7.bre 1822

Fatto in doppio originale

N.B.e - Le ratifiche furono date da Vienna né 5 maggio 1839, come da Copia rimessane dalle RR. Finanze, dietro invio del R. Dipartim.to Estero dé 19 7.bre 1839

NB Art. 27 - Mediante protocollo di Aggiunta dé 24. Agosto 1839 l'esecuz.e venne prolungata dalla di contro epoca del 1. agosto 1839 al 1 Gennajo 1840